

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

Articolo 1

DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
 - a) **"decreto"**, il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
 - b) **"strumenti"**, gli strumenti elencati al punto b) dell'art. 1 del decreto;
 - c) **"verifica periodica"**, la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle vigenti normative;
 - d) **"Camera di Commercio"**, la Camera di Commercio di Venezia;
 - e) **"sigilli"**, le etichette, i punzoni ed altri elementi di protezione anche elettronici apposti:
 - dagli ispettori ed assistenti metrici camerale;
 - dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. 179/2000 e di riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 29/12/1992 n°517;
 - dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all'esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla direttiva del Ministero dell'industria 4/5/2001;
 - dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12/06/1902 n°226 ed alla successiva circolare ministeriale del 12/08/1954 n°323236/63;
 - dai laboratori riconosciuti idonei dal già citato decreto ministeriale 10/12/2001.

Articolo 2

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento, da parte della Camera di Commercio, dell'idoneità dei laboratori, aventi sede operativa principale nella provincia di Venezia, all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.

Articolo 3

CONDIZIONI GIURIDICO – AMMINISTRATIVE

1. Il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici.
2. Se il laboratorio fa parte di un'organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, dovrà risultare autonomo e separato dall'attività di manutenzione e riparazione, di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001.
3. Il personale incaricato della verifica deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

Articolo 4

CONDIZIONI TECNICO-OPERATIVE

1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alla norma UNI CEI EN 17025 "REQUISITI GENERALI PER I LABORATORI DI PROVA E TARATURA".
2. S'intende soddisfatta la condizione di cui al punto 1, se il laboratorio risulta accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA) che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia della qualità certificati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012.
3. L'attività di verifica periodica risulti contemplata nelle procedure operative del sistema qualità del laboratorio.
4. Il laboratorio deve essere dotato di strumenti ed apparecchiature idonei alla categoria di strumenti da sottoporre a verifica periodica.
5. I campioni di riferimento e di lavoro che il laboratorio deve possedere, dovranno essere tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA ed essere adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura stessi.
6. Le procedure per l'esecuzione delle prove metrologiche che il laboratorio espleta sono quelle previste dalle vigenti normative di carattere generale integrate da quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura.
7. Il personale incaricato della verifica periodica deve possedere un'adeguata formazione tecnica e professionale ed una soddisfacente conoscenza delle normative vigenti in materia di metrologia legale e dei piani di legalizzazione relativi alle categorie di strumenti di misura per i quali si richiede il riconoscimento.

Articolo 5

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI

1. La domanda per il riconoscimento dell'idoneità, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal legale rappresentante dell'azienda richiedente alla Camera di Commercio della provincia nella quale il laboratorio stesso ha la sede operativa principale.
2. **La domanda deve contenere:**
 - a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
 - b) l'elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenute idonee all'esecuzione della verifica degli strumenti di cui al punto a), corredato dalle loro caratteristiche tecniche ed operative nonché dei relativi manuali;
 - c) la descrizione dei campioni di riferimento che i laboratori devono possedere e che dovranno essere tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da

laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA ed essere adeguati, nel rispetto della normativa vigente, alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura stessi;

- d) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche, titoli professionali e l'indicazione del responsabile della verifica;
- e) il possesso dei requisiti previsti all'art. 3, nei modi previsti dal successivo punto 4 di questo articolo;
- f) l'indicazione del possesso di un sistema di garanzia della qualità, rispondente alle finalità delle operazioni di verifica periodica da effettuare, e comprendente istruzioni operative atte ad assicurare corretti e regolamentari risultati valutativi nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 1;
- g) l'impegno a trasmettere mensilmente entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento:
 - a ciascuna Camera di Commercio competente per il territorio dell'utente, un documento di riepilogo relativo ai controlli eseguiti con esito positivo, nel quale siano riportati:
 - i dati identificativi degli utenti interessati;
 - la categoria dei relativi strumenti verificati, marca, modello, numero di serie e le caratteristiche metrologiche;
 - la data della corrispondente richiesta e dell'intervento di verifica, specificando se trattasi di verifica periodica conseguente ad ordine di aggiustamento oppure di modifica o riparazione effettuata su iniziativa dell'utente;
 - alla Camera di Commercio di Venezia gli stessi dati di cui al punto precedente, integrati con l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate, suddivisi per provincia e rappresentati in tabelle che evidenzino, per ogni categoria di strumento, le accettazioni, i rifiuti e le caratteristiche per le quali il laboratorio stesso ha ottenuto il riconoscimento d'idoneità;
- h) l'impegno a comunicare entro 48 ore, alla Camera di Commercio competente per il territorio dell'utente, ogni operazione di verifica avente esito negativo insieme alle anomalie riscontrate;
- i) l'impegno a comunicare entro 48 ore, alla Camera di Commercio competente per il territorio dell'utente, ogni eventuale illecito connesso all'uso di strumenti di misura riscontrato durante tale attività;
- j) l'impegno a comunicare entro i successivi due giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto ai dati e alle dichiarazioni fornite nella domanda;
- k) l'impegno a conservare, anche mediante supporto informatico e per almeno 5 anni, copia della documentazione comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate;
- l) l'impegno ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla Camera di Commercio, anche attraverso lo stesso organismo di certificazione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) Il manuale della qualità del laboratorio, in forma controllata, corredato:
 - dai certificati di taratura dei campioni di riferimento posseduti, emessi da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA;
 - dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
- b) il fac-simile delle impronte dei marchi, che successivamente saranno impresse su lamine metalliche e delle etichette autoadesive realizzate e distinte per dimensione, di cui alla direttiva M.A.P. del 30 luglio 2004;
- c) fac-simile del contrassegno di cui all'allegato II al D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 contenente il marchio di cui alla lettera b) precedente;
- d) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- e) una delle seguenti certificazioni:
 - certificazione da cui risulti che il laboratorio sia accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, da un organismo aderente all'EA il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003;
 - certificazione che il laboratorio operi, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012;
- f) l'attestazione dell'avvenuto versamento, a favore della Camera di Commercio di Venezia, della somma indicata nell'allegato A) al presente regolamento.

4. **Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione** da parte del legale rappresentante, anche sottoforma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **diretta ad assicurare che:**

- a) la sede operativa principale del laboratorio è sita nella provincia di Venezia;
- b) il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici oggetto dell'attività di verifica da parte del laboratorio;
- c) il personale incaricato della verifica è in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;
- d) il laboratorio, qualora facente parte di un'organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, risulta autonomo e separato dall'eventuale attività di manutenzione e riparazione.

Articolo 6

PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'

1. La Camera di Commercio, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti del laboratorio richiedente, anche attraverso l'effettuazione di sopralluoghi, tramite il dirigente responsabile delle attività in materia di metrologia legale, emana un provvedimento di riconoscimento di idoneità a svolgere la verifica periodica.
2. Il provvedimento di riconoscimento ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.
3. Detto provvedimento, che ha validità su tutto il territorio nazionale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle categorie e delle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura per le quali il laboratorio viene abilitato;
 - b) l'indicazione dell'organismo di accreditamento o di validazione di cui all'art. 4 comma 2;
 - c) l'obbligo di trasmettere alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive, i rapporti rilasciati dall'organismo di certificazione, di cui all'art. 4 comma 2;
 - d) la durata del provvedimento di riconoscimento d'idoneità;
 - e) l'indicazione che in nessun caso il laboratorio potrà procedere direttamente all'aggiustamento di strumenti metrici e alla rimozione dei sigilli della Camera;
 - f) il contrassegno che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica;
 - g) il disegno dell'impronta dei sigilli apposti dal laboratorio sugli strumenti di misura, contenente il numero caratteristico assegnato dalla Camera.

L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

Articolo 7

RINNOVO

1. Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica è soggetto a rinnovo annuale su istanza da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, previo versamento della somma stabilita nell'allegato A) del presente regolamento;
2. La Camera di Commercio rilascia il provvedimento di rinnovo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 8

VIGILANZA

1. La vigilanza della Camera di Commercio nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento si realizza sia attraverso ispezioni e controlli presso la sede operativa del laboratorio sia mediante controlli in campo sugli strumenti in servizio.

2. La vigilanza presso la sede dei laboratori è esercitata, generalmente, con frequenza annuale ed è finalizzata a verificare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
3. La vigilanza sugli strumenti in servizio consiste nella loro riverificazione e viene effettuata, su un campione non inferiore al 5% degli strumenti verificati dal laboratorio su base annuale nell'ambito della provincia di Venezia. Qualora il numero degli strumenti verificati dal laboratorio su base annua sia inferiore a 500, la vigilanza viene effettuata su un campione pari ad almeno 25 strumenti.
4. Il laboratorio provvede a mettere a disposizione della Camera di Commercio competente per territorio i mezzi ed il personale necessari alla relativa vigilanza.
5. I risultati della vigilanza devono essere trasmessi alla Camera di Commercio accreditante.

Articolo 9

SOSPENSIONE

1. La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile dell'attività in materia di metrologia legale, sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:
 - a) il laboratorio non ottemperi, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, a quanto prescritto dall'eventuale organismo di accreditamento o di validazione di cui all'art. 4, comma 2, o nell'ambito delle operazioni di vigilanza della Camera di Commercio, di cui all'art. 8;
 - b) il laboratorio ed il relativo personale non abbiano più le condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operativa richieste dalla normativa vigente;
 - c) il laboratorio non abbia inviato, nel termine prescritto, i rapporti delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione;
 - d) nell'espletamento delle funzioni di vigilanza, si accertino irregolarità nelle operazioni di verifica effettuate dal laboratorio, a fronte di dichiarazioni mendaci circa l'avvenuto accertamento dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura verificati, nonché sull'integrità dei sigilli;
 - e) Il numero degli strumenti considerati accettati e di quelli rifiutati, valutati non correttamente da parte del laboratorio, risultino - a seguito di vigilanza o di sorveglianza - superiori al 5% degli strumenti complessivamente verificati su base annua;
 - f) Il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto nel precedente art. 8 comma 4 del presente regolamento.
 - g) Venga accertata ogni violazione al presente regolamento.
2. Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.
3. L'eventuale provvedimento di sospensione deve essere motivato. Avverso lo stesso, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

Articolo 10

REVOCA

1. La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile per le attività in materia di metrologia legale, revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:
 - a) il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
 - b) il laboratorio effettui ripetute violazioni al presente regolamento;
 - c) il laboratorio effettui operazioni di verifica durante il periodo di sospensione dell'attività stabilito dalla Camera di Commercio.
2. L'eventuale provvedimento di revoca deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

Articolo 11

DECADENZA

Nel caso di mancato rinnovo entro il 31 gennaio di ogni anno, il provvedimento di riconoscimento decade.

Articolo 12

PUBBLICITA'

1. La Camera di Commercio cura la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei, con gli estremi del relativo provvedimento.
2. La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca adottato, a tutte le Camere di Commercio e a tutti gli interessati anche mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.

ALLEGATO A)

(con aggiornamento tariffe dal 1° settembre 2007, deliberato con provvedimento n. 123/2007)

TARIFFARIO

- € 567,00 + I.V.A. per la domanda di riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica

- € 283,50 + I.V.A. per la domanda di rinnovo annuale dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica